

EDITORIALE

La tariffa: il cuore pulsante di un Compagnia

Da sempre considero le tariffe il cuore pulsante di una Compagnia di Assicurazioni prima di ogni altro aspetto che, pur importante, si pensi agli investimenti, riserve, ecc..., viene comunque dopo.

Se la tariffa, sia vita che danni, funziona sotto tutti i punti di vista, la Compagnia funziona, altrimenti no. Una tariffa, che poi è alla base della costruzione di un prodotto, sia esso vita che danni, presenta molteplici aspetti e complessità ma è di tutta evidenza come il focus siano le ipotesi, ovvero le così dette basi tecniche del I ordine cioè quelle componenti che determinano l'importo del premio puro e di tariffa.

Ebbene è proprio in questa fase che si gioca la solvibilità e la redditività dell'Impresa.

Molti anni fa in un corso un docente disse: "se costruite correttamente una tariffa e assumete il rischio anch'esso correttamente avete fatto molto di più che metà dell'opera!!".

Dopo oltre 30 anni di esperienza non posso che dargli ragione!

Ecco perché la vera sfida di *Solvency II* non sono solo la *Governance*, i processi, i modelli ecc... ma i dati e le ipotesi da cui deriva il *pricing* (e solo dopo il *reserving*) su cui si gioca tutto ed è questa una delle sfide più importanti per gli Attuari che hanno competenze e strumenti unici per gestire tali complessi quanto determinanti problemi. Non è un caso che questa figura professionale sia sempre stata protagonista nel mercato assicurativo e lo è ancora oggi sempre di più sia come Funzione Attuariale, ma anche in molteplici altre attività.

Crenca & Associati, che continua ad essere la struttura attuariale di riferimento del mercato, da sempre segue questa materia ed è oggi inoltre integralmente immerso a 360 gradi e oltre nelle tematiche poste da *Solvency II*; alcuni Partners peraltro ricoprono anche il ruolo di Funzione Attuariale e di *Risk Manager*. Inoltre, è già più che preparato ad affrontare le prossime sfide bilancistiche derivanti dai bilanci individuali IAS e dalla introduzione del nuovo principio contabile internazionale del IFRS17.

Nei nostri consueti seminari attuariali, il 27 novembre a Milano e il 4 dicembre a Roma si discuterà proprio del tema delle tariffe non solo facendo un punto della situazione ma anche analizzando con esponenti del mercato le questioni aperte, in particolare quelle che riguardano gli altri rami danni per i quali la nuova normativa impone la relazione tecnica.

Vi aspetto quindi tutti a questi prossimi appuntamenti

A presto

Giampaolo Crenca

Principal Crenca & Associati

Presidente e A.D. Kriel

I NOSTRI PROSSIMI EVENTI

*"La tariffa: il cuore pulsante
delle compagnie.
Quali prospettive per il futuro?"*

Milano, 27 novembre 2017 h 14.30

Hotel Crowne Plaza Milan City

Via Melchiorre Gioia, 73

Roma, 4 dicembre 2017 h 14.30

Uffici Crenca & Associati

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

IFRS17 – IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE

Il 18 maggio 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il testo definitivo del nuovo principio contabile internazionale per i contratti assicurativi, gli IFRS 17, *Insurance Contracts*, con prima applicazione prevista dal 1 gennaio 2021, che va a sostituirsi al già conosciuto IFRS4, un "interim" standard che ha permesso alle Compagnie di Assicurazione di continuare ad applicare i principi contabili locali. È consentita la possibilità di un'applicazione anticipata esclusivamente nel caso in cui venga già adottato anche il principio contabile internazionale IFRS 9. L'IFRS 17 definisce i principi di "recognition, measurement, presentation and disclosure" e una metodologia completa per tutti i contratti assicurativi e riassicurativi, inclusi anche i contratti di investimento con caratteristiche di partecipazione discrezionale agli utili.

L'IFRS 17 è un principio complesso ed articolato che includerà alcuni fondamentali differenze rispetto all'attuale contabilità sia in merito alla misurazione delle passività sia, in particolare, nel riconoscimento dei profitti. Significative saranno le implementazioni necessarie in termini di processi e significativo sarà anche l'impatto sulle decisioni strategiche, legate in particolare al business assicurativo, e sulla governance delle Compagnie di Assicurazione.

Anche lo IASB, riconoscendo la complessità delle implementazioni necessarie all'entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale, ha istituito a settembre 2017 un *Transition Resource Group (TRG)*, composto da esponenti di imprese ed auditors a livello mondiale, che ha proprio l'obiettivo di analizzare le problematiche applicative dell'IFRS17.

Una delle novità principali del principio è la segmentazione iniziale del portafoglio in contratti *similari* per rischio assicurativo, per anno di emissione nonché in *contratti onerosi* e *contratti non onerosi*.

L'IFRS 17 prevede un modello generale per la contabilizzazione dei contratti assicurativi, il cosiddetto "Building Block Approach" (BBA), basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa attesi, l'esplicitazione di un "risk adjustment" e la rilevazione tra le passività di un "Contractual Service Margin" (CSM).

In riferimento alla metodologia di calcolo del *risk adjustment* il principio prevede la possibilità di utilizzare il metodo del COC di Solvency II.

Il *Contractual Service Margin*, che identifica il valore attuale dei profitti, deve essere calcolato in fase di emissione e poi aggiornato ad ogni data di valutazione; se negativo identifica un contratto oneroso con l'obbligo di rilevare subito la perdita a conto economico, se positivo identifica utili che vengono ammortizzati nel tempo.

Lo IASB ha comunque previsto, in presenza di caratteristiche specifiche, due approcci alternativi rispetto al modello generale che sono il "Variable Fee Approach" (VFA) e il "Premium Allocation Approach" (PAA), entrambi considerati come "modelli semplificati".

L'utilizzo di un modello semplificato è previsto per i contratti con durata inferiore o uguale all'anno ma non è escluso per i contratti con durata superiore ad un anno purché in fase di prima applicazione la Compagnia di Assicurazione sia in grado di dimostrare che l'utilizzo del modello semplificato genera con *ragionevole approssimazione* risultati simili a quelli che si sarebbero ottenuti utilizzando il modello generale.

Pertanto le Compagnie di Assicurazione si troveranno qualora vogliano optare per un modello semplificato (per quei contratti che non lo prevedano di default) comunque a dover strutturare un modello generale e a confrontarsi con la "misurazione" della *ragionevole approssimazione* sulla quale l'IFRS 17 non fornisce *linee guida*. Di conseguenza sarà necessario produrre analisi e definire dei range entro i quali far rientrare la "ragionevole approssimazione". Tutto ciò non è molto distante da quello che abbiamo visto sul mercato assicurativo italiano all'entrata in vigore dell'IFRS4, quando le Compagnie di Assicurazione si confrontarono con la quantificazione della *significatività del rischio assicurativo* discriminante per classificare i contratti in *contratti assicurativi* o *contratti di investimento*.

Diverse le analogie con Solvency II quali la stima dei flussi di cassa attesi (anche se con tassi di attualizzazione diversi) e l'esplicitazione del *risk adjustment* (in tale ottica è prevista anche la possibilità di applicare il metodo del COC di Solvency II). Tuttavia permangono delle significative differenze tra i due *framework* in particolare in riferimento al *Contractual Service Margin*, alla sua determinazione, al suo aggiornamento e al relativo piano di ammortamento nel tempo.

Sicuramente i significativi investimenti effettuati nell'implementazione di nuovi sistemi e processi, legati all'introduzione di Solvency II, potranno essere usati come punto di partenza per l'IFRS 17.

Vari sono ancora i temi aperti sui tavoli dei "tecnici" e diverse sono le sfide che le Compagnie di Assicurazione dovranno affrontare in termini di organizzazione, management e tecnologia nei prossimi anni per esser pronti all'entrata in vigore dell'IFRS17. Quali impatti potrà avere il nuovo principio contabile internazionale sul business del mercato assicurativo italiano? Cambierà qualcosa? Se sì, cosa?

L'ampia esperienza di consulenze attuariali già maturata dalla Crenca & Associati nelle tematiche correlate al principio contabile IFRS4, alla normativa Solvency II e in tutte le tematiche che possano interessare il business di compagnie di assicurazioni vita e danni, permettono allo Studio Professionale di avere una vasta conoscenza del mercato assicurativo italiano e internazionale e dunque di avere gli strumenti per offrire al meglio attività in termini organizzativi, di formazione e di supporto necessarie alle Compagnie per affrontare il passaggio all'IFRS17.

Cristina Liserre - Partner - Crenca & Associati

IL VOSTRO PUNTO DI VISTA

Se vuole suggerirci un argomento che a Suo avviso potrebbe essere interessante da trattare nella prossima Newsletter, oppure ha piacere di proporci un Suo articolo per partecipare attivamente a questo nostro progetto, può scriverci all'indirizzo:

prisma@cea-kriel.it

Visita il nostro sito

www.studio-cea.it

o scrivici

cea@studio-cea.it

DIRETTIVA IDD: Pronte ai “Blocchi di partenza” le disposizioni in materia di POG**(Product Oversight & Governance Arrangements) e IPID (Insurance Product Information Document)**

La data di entrata in vigore della direttiva (IDD - Insurance Distribution Directive) è ormai prossima. Entro la data del 23/02/2018, infatti le imprese e le reti distributive dovranno aver provveduto all'implementazione del processo di governance e monitoraggio dei prodotti, secondo quanto previsto dall'art. 25 della direttiva 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa e dalle specifiche tecniche dell'EIOPA e, allo stesso tempo, in base all'articolo 20 della medesima direttiva, dovranno aver lavorato alla predisposizione dell'informativa semplificata per i prodotti danni, denominata IPID (Insurance Product Information Document), contenente la descrizione delle principali caratteristiche del prodotto che le imprese devono redigere e gli intermediari consegnare ai clienti prima della sottoscrizione del contratto.

Quale lo stato dell'arte?

L'IVASS, con l'emanazione della lettera al mercato del 4 settembre 2017, ha chiesto alle Compagnie di effettuare fin da subito una serie di analisi al fine di individuare gli eventuali gap rispetto all'art. 25 della direttiva e allertare e sensibilizzare le funzioni aziendali coinvolte nell'adempimento degli imminenti obblighi normativi così da arrivare pronte alla data prestabilita. L'obiettivo di tali richieste sta nella necessità di: effettuare una Gap Analysis dei processi e delle misure in essere relativi sia alla fase di design che alla fase di collocamento dei prodotti assicurativi, per valutarne il livello di compliance con le nuove disposizioni normative europee; valutare l'adeguatezza sotto il profilo delle risorse e delle competenze della struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività richieste dalla normativa in materia di POG; definire le procedure per la definizione del Target Market; definire le procedure per il monitoraggio dei prodotti; individuare adeguati flussi informativi da e verso i distributori.

Allo stesso tempo, con il documento in consultazione n.3/2017 ha pubblicato le modalità attraverso cui intende invece recepire le disposizioni europee emanate l'11/08/2017 relative all'art. 20 della direttiva. In tale documento si evince che la disciplina per la semplificazione dell'informativa precontrattuale delle polizze di assicurazione danni prevede la redazione di due documenti precontrattuali: il DIP e il DIP Aggiuntivo.

Il primo del tutto uguale al Format dell'IPID europeo, il secondo analogo nella forma ma non nei contenuti a quanto richiesto a livello europeo in quanto, essendo in atto già da tempo tutta una serie di processi per la ridefinizione della documentazione precontrattuale, l'obiettivo dell'Autorità di Vigilanza è stato quello di non aggiungere altra documentazione, cercando di sfruttare quanto a livello Europeo si stava intanto definendo. Le caratteristiche dell'IPID europeo sono infatti blindate e non modificabili, sia nella forma che nella sostanza. Il documento deve essere: sintetico e a sé stante; chiaro, di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile; comprensibile anche se stampato in bianco e nero pure essendo nell'originale a colori; redatto nelle lingue ufficiali utilizzate nello Stato membro in cui il prodotto assicurativo è offerto, e solo, se concordato dal consumatore e dal distributore, in un'altra lingua; preciso e non fuorviante; deve contenere il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina e la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

A livello di contenuti invece deve contenere informazioni sul tipo di assicurazione; sui principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; sulle modalità e la durata di pagamento dei premi; sulle principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; sugli obblighi all'inizio del contratti, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento; sulla data di inizio e di fine del contratto e sulle modalità di scioglimento dello stesso.

La Crenca & Associati da anni svolge molteplici attività legate allo sviluppo, alla valutazione della redditività e alla Compliance di prodotti assicurativi dei rami Vita e Danni, che vanno dalle tradizionali aree di interesse della professione attuariale a quelle più innovative; peraltro i partners hanno ricoperto in passato numerosi incarichi come Attuario Incaricato Vita e RCA ed ora, ad un anno dall'entrata in vigore della “Direttiva Solvency II”, altrettanti incarichi riguardanti la funzione attuariale e di Risk Management.

È dunque allo sprint finale tutta la preparazione per il nuovo assetto organizzativo del settore, al fine di essere compliant rispetto alla Direttiva IDD e tutelare il consumatore dai rischi in cui può incorrere sottoscrivendo un contratto assicurativo senza che sia stato in grado di compiere una scelta consapevole ed informata, oltre che comparata rispetto ai diversi prodotti offerti sul mercato, scegliendo un prodotto che risponda alle sue reali esigenze e sia un valido strumento per coprire il rischio per cui ha sentito l'esigenza di assicurarsi.

Maria Mochi - Junior Partner - Crenca & Associati

**IL VOSTRO
PUNTO DI VISTA**

Se vuole suggerirci un argomento che a Suo avviso potrebbe essere interessante da trattare nella prossima Newsletter, oppure ha piacere di proporci un Suo articolo per partecipare attivamente a questo nostro progetto, può scriverci all'indirizzo:

prisma@cea-kriel.it

Visita il nostro sito

www.studio-cea.it

o scrivici

cea@studio-cea.it

Il KID: il documento informativo dei PRIIPs

Il 1 gennaio 2018 entrerà in vigore la normativa riguardante i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based Investment Product* - PRIIP). Per PRIIPs si intendono i prodotti finanziari e i prodotti assicurativi del ramo vita, che presentano una scadenza o un valore di riscatto esposto tutto o in parte alle fluttuazioni di mercato, ad eccezione dei prodotti di puro rischio e di quelli pensionistici. Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di effettuare un investimento viene offerta un'ampia varietà di PRIIPs. Alcuni di questi prodotti propongono soluzioni di investimento pensate per le loro esigenze e sono spesso abbinati a una copertura assicurativa, ma possono risultare complessi e di difficile comprensione. Le informative agli investitori, attualmente previste per tali PRIIPs, non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza aver compreso i rischi e i costi associati, subendo in alcuni casi perdite impreviste.

Lo scopo di tale normativa è, perciò, quello di tutelare gli investitori al dettaglio migliorando la documentazione contrattuale dei PRIIPs, cioè rendendola più comprensibile, al fine di ristabilire la fiducia degli stessi nei confronti del mercato finanziario, persa a causa della recente crisi finanziaria. Per raggiungere questo obiettivo, però, non è sufficiente migliorare la documentazione precontrattuale, ma è necessario anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Perciò, la normativa sui PRIIPs è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla Direttiva MiFID II (*Market In Financial Instruments Directive*), nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla Direttiva IDD (*Insurance Distribution Directive*). Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, le imprese di assicurazione dovranno redigere per i PRIIPs un documento sintetico precontrattuale (*Key Information Document* - KID) contenente le informazioni chiave relative al singolo prodotto. Tali informazioni dovranno essere accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con ogni altro documento contrattuale. Il KID è separato dalla documentazione commerciale ed è redatto sotto forma di documento breve, consistente al massimo di tre facciate di formato A4, in modo tale da agevolarne la comparabilità. Nella sezione iniziale del KID devono essere inserite le informazioni chiave riguardanti l'identità dell'impresa di assicurazione ideatrice del PRIIP. Nella sezione '*Cos'è questo prodotto?*' sono descritte la tipologia del prodotto, le prestazioni assicurative, il premio complessivo, il premio per il rischio biometrico in esso compreso, le informazioni che fissano gli obiettivi del PRIIP nonché i mezzi per conseguirli. Tali informazioni tengono conto del periodo di detenzione raccomandato e del profilo di rischio del PRIIP.

Nella sezione del KID '*Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?*', viene presentato il profilo di rischio del prodotto mediante un indicatore sintetico di rischio (*Summary Risk Indicator* - SRI), che varia da 1 a 7 all'aumentare del grado di rischiosità. Tale indicatore si basa su una valutazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito del PRIIP. Per misurare il rischio di mercato, bisogna preliminarmente identificare la categoria a cui appartiene il prodotto. Le categorie sono quattro e l'appartenenza o meno ad una di esse è legata sia alla struttura del *pay-off* della prestazione sia alla disponibilità dei prezzi dei titoli sottostanti al singolo prodotto. Per misurare il rischio di credito del PRIIP o degli investimenti sottostanti, invece, occorre prendere come riferimento i *rating* attribuiti dalle Agenzie di valutazione del merito di credito per questi titoli. Tali *rating* possono essere corretti in base alla durata dell'investimento. Le valutazioni del rischio di mercato e del rischio di credito sono effettuate in base al periodo di detenzione raccomandato, che dovrà essere adeguatamente valutato; nel KID occorrerà riportare la motivazione alla base della scelta di tale periodo. In aggiunta, sarà necessario indicare eventuali impatti in termini di rischiosità e di costo qualora il PRIIP venga detenuto per un periodo diverso dal periodo di detenzione raccomandato.

Il KID contiene anche una sezione dedicata alle informazioni sull'eventuale esistenza di un sistema di garanzia nel caso in cui l'impresa di assicurazione non sia in grado di corrispondere quanto dovuto. Altre informazioni da inserire nel KID, presentate nell'apposita sezione '*Quali sono i costi?*', riguardano la descrizione delle singole voci di costo del prodotto e il loro impatto sul rendimento, calcolato per differenti durate. Per garantire la comparabilità tra i differenti PRIIPs, tali costi dovranno essere espressi sia in termini monetari che percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento.

Le ultime tre sezioni del documento sono dedicate, oltre che all'indicazione del periodo minimo di detenzione richiesto o raccomandato, alla modalità di presentazione dei reclami relativi al PRIIP e ad altre informazioni rilevanti, ovvero a documenti aggiuntivi da fornire in fase *pre* e *post* contrattuale.

Le imprese di assicurazione, qualora non l'abbiano già fatto, hanno ancora pochi giorni per redigere il KID, al fine di non incorrere in sanzioni amministrative.

Lo Studio C&A è in grado di offrire alle imprese di assicurazione il giusto supporto tecnico al fine di produrre il KID per i propri prodotti conformemente alla normativa vigente, il che, tra l'altro, implica la corretta determinazione delle indicazioni quantitative da inserire all'interno di tale documento sintetico.

Manuela Melchionno - *Consultant Crenca & Associati*

E' anche

Membro Euracs

Network Europeo di Attuari Consulenti

www.euracs.eu

Parte di Globacs

Global Actuarial & Consulting Services

Sponsor MIB

MIB Trieste School of Management

www.mib.edu

Collabora con

Partner Internazionale

Addactis Worldwide
Risk & Insurance Solutions

www.addactis.com

ADDACTIS® One: SOLVENCY II IN UN SOFTWARE

Il 2016, primo anno di entrata in vigore della normativa *Solvency II*, è stato l'anno che ha segnato il passaggio da una fase "preparatoria" al processo di reporting regolamentare, ad una fase in cui sono avvenuti i primi invii ufficiali da parte delle Compagnie di Assicurazione all'autorità di vigilanza. Nel corso del 2017, con la trasmissione all'IVASS dei dati annuali per l'esercizio 2016 previsti da *Solvency II*, è divenuto pienamente operativo il *framework* segnaletico disciplinato dalla normativa europea. Il reporting quantitativo annuale, caratterizzato da un'elevata mole di informazioni, ha generato maggiore consapevolezza sull'esigenza di generare processi snelli e veloci, basati su procedure standardizzate atte a ridurre il rischio operativo connesso all'elaborazione dei dati e quindi sulla necessità di un'adeguata automazione dell'intero processo, volto alla misurazione delle grandezze in ambito *Solvency II* e alla produzione dei *Quantitative Reporting Templates* (QRT).

Il nuovo software sviluppato da ADDACTIS® Worldwide, *ADDACTIS® One*, è stato pensato da esperti di *compliance* e nasce dall'esigenza di disporre di un'unica soluzione di supporto alle Compagnie di Assicurazione per adempiere congiuntamente alle richieste del *Primo e Terzo Pilastro Solvency II*. Il software contiene un motore di calcolo interamente personalizzabile per compagnie danni e vita che consente, nell'ambito del *Primo Pilastro*, la produzione del balance sheet nonché il calcolo di SCR, MCR e imposte differite e, nell'ambito del *Terzo Pilastro*, il controllo dei report, con le verifiche definite dall'autorità di Vigilanza, la produzione del file XBRL per il reporting e la generazione dei report narrativi. La *Formula Standard* e le *Tassonomie* sono *packages*, facilmente importabili grazie a *tool* dedicati, preparati e aggiornati coerentemente con il quadro normativo. Nell'ambito del *Terzo Pilastro*, *ADDACTIS® One* sostituisce *ADDACTIS® Pillar3*, software di ADDACTIS® Worldwide dedicato alla produzione della reportistica *Solvency II*. Il software *ADDACTIS® One* mantiene tutte le funzionalità di *ADDACTIS® Pillar3*, che ha consentito il raggiungimento di elevati standard del processo di reporting, presentando alcune innovazioni e caratteristiche aggiuntive. Il software dispone di una nuova interfaccia principale, maggiormente intuitiva, che rende più immediata la creazione di un progetto guidando l'utente, mediante un'area di navigazione visibile, dalla fase di caricamento degli input alla fase di produzione dell'XBRL. In particolare, i passaggi necessari per completare un progetto, dall'importazione dei dati alla consegna del file XBRL, sono visualizzati in una specifica finestra della schermata principale la quale consente all'utente di avere il quadro completo della creazione di un progetto.

In merito alle funzionalità nella fase di import, come avveniva per *Addactis® Pillar 3*, i dati possono essere importati tramite diversi metodi:

- da file Excel o CSV con un formato standard (tramite il comando "Load from file")
- estraendo i QRT in formato Excel, già conformi alla tassonomia EIOPA, dal software e una volta compilati, reimportandoli nel software stesso (tramite il comando "Load from templates")
- direttamente da un database oppure usando un *Extract, Transform, Load (ETL)* o il software *ADDACTIS® Modeling* i quali possono alimentare direttamente il database del software (tramite il comando "Load from database")

Una delle novità, rispetto ad *ADDACTIS® Pillar3*, è la creazione del comando "Import & Run" mediante il quale è possibile lanciare l'esecuzione del modello di calcolo.

Una volta importate le informazioni necessarie, utilizzando una delle opzioni elencate, il software esegue una serie di verifiche basate sulle *validation rules* dettate da EIOPA. Nel caso in cui tali controlli non vengano superati, il software blocca il processo di produzione dei report che dovranno quindi essere corretti per accedere alla fase successiva del progetto. C'è inoltre un controllo di secondo livello che mette in evidenza le incoerenze rilevate dal software ("Warning") anche se, in questo caso, i report possono essere comunque prodotti su indicazione dell'utente. Nella fase successiva, il *dashboard* permette di avere una visione d'insieme dello stato di avanzamento della produzione dei report e, in aggiunta rispetto al vecchio software, consente di visualizzare direttamente la finestra "Statistics" la quale permette di evidenziare, ad esempio, i dati inseriti manualmente o modificati nel software e il totale dei dati importati. In questa fase, è presente la parte relativa ai *checks*, che consente di visualizzare in un'unica pagina tutte le verifiche effettuate. Inoltre, rispetto ad *ADDACTIS® Pillar3*, è stata inserita la finestra "associated message (error o information)" che consente di visualizzare le spiegazioni dei test effettuati e non solo le formule dei vari controlli come in precedenza. Il software include anche due *tool* per facilitare la gestione dei report narrativi contenenti le informazioni descrittive previste dal reporting *Solvency II*. *ADDACTIS® One* rappresenta una soluzione adeguata per il business assicurativo consentendo alle varie aree coinvolte nel processo *Solvency II* di lavorare in team mediante la definizione di specifici diritti di accesso. Il software infatti permette all'amministratore di definire i diritti degli utenti in un modo preciso stabilendo che determinati gruppi/utenti possano avere, per determinati QRT di determinati progetti, precisi diritti, quale visionare e/o modificare e/o bloccare e/o firmare e/o inviare. Il team *ADDACTIS® One* è al passo con le variazioni normative, le quali richiedono un continuo aggiornamento dei sistemi di reporting ed il software è in continuo aggiornamento anche al fine di facilitare sempre di più agli utenti la comprensione dei test mediante ad esempio colori, "hyperlinks" nelle formule per navigare nei templates e numeri di riga con l'errore. *ADDACTIS® Worldwide* è alla ricerca continua di innovazione e miglioramenti dei propri software ed in particolare per *ADDACTIS® One* ha già previsto importanti aggiornamenti per implementare un modello specifico per gli adempimenti relativi al *Secondo Pilastro*, con l'obiettivo di poter utilizzare un unico software per la gestione completa dei processi *Solvency II*.

Lo studio C&A, in virtù dell'accordo con *ADDACTIS® Worldwide®* riguardante la distribuzione in Italia del software *ADDACTIS® One*, offre al mercato un servizio ottimizzato per la gestione degli adempimenti previsti da *Solvency II*, garantendo la consulenza di professionisti altamente qualificati nel settore assicurativo italiano.

Saveria Lacquaniti - Consultant Crenca & Associati

CRENCA & ASSOCIATI

Sede Amministrativa e operativa

00185 – Roma
Via di S. Croce in Gerusalemme, 63
Tel. +39 06 77250252

Sede operativa

20124 – Milano
Viale Sondrio, 3
Tel. +39 02 5457472

Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 – Roma
Via Pordenone, 2

KRIEL SRL UNIPERSONALE

Sede Amministrativa e operativa

00185 – Roma
Via di S. Croce in Gerusalemme, 63
Tel. +39 06 77591089
Fax +39 06 233234361

Sede operativa

20124 – Milano
Viale Sondrio, 3
Tel. +39 02 5457472

Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 – Roma
Via Pordenone, 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali". Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Crenca & Associati e Kriel S.r.l. Unipersonale, che hanno sede legale a Roma in via Pordenone 2, sede amministrativa e operativa a Roma in via di S. Croce in Gerusalemme 63 e sede operativa a Milano in Viale Sondrio, 3 Titolari del trattamento, forniscono quindi le seguenti informazioni: 1. i dati sono stati comunicati dallo stesso interessato; 2. il trattamento ha per finalità l'invio di e-mail di informazione normativa e tecnica, inviti a seminari, convegni, presentazioni, momenti di confronto o dibattiti; 3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 4. il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto non permetterà in futuro di dar seguito all'invio di nuove comunicazioni e informazioni relative agli eventi organizzati; 5. gli incaricati che operano in Crenca & Associati ed in Kriel S.r.l. Unipersonale potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato esclusivamente per la finalità su menzionata; 6. i dati non saranno diffusi. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dai Titolari la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.